“I TEST PROIETTIVI IN AMBITO FORENSE"
Considerazioni e suggerimenti*

di
Paolo Capri**

* *Newsletter AIPG n°15, anno 2003*

***Psicologo, Psicoterapeuta*
Presidente Istituto di Formazione CEIPA
Vice Presidente Associazione Italiana Rorschach
Componente Esperto Commissione Deontologica Ordine degli Psicologi del Lazio

La scelta metodologica di utilizzare tecniche proiettive nel lavoro difficile e impegnativo di valutazione psicodiagnostica in ambito forense-peritale, non può prescindere da alcune considerazioni fondamentali che sono alla base di una corretta utilizzazione dei test.
Per poterli somministrare e interpretare è necessaria una formazione approfondita, continua e permanente negli aggiornamenti e certamente non può essere considerata sufficiente una conoscenza tecnica e teorica dello strumento psicodiagnostico, in quanto l’obiettivo primario del consulente-perito-ausiliario, che utilizza i test, è naturalmente una diagnosi clinica; di conseguenza, così come fondamentale dovrà essere la competenza – intesa come conoscenza di norme, procedure e prassi - del perito del contesto giudiziario, così nello stesso modo dovrà avere competenze e specializzazioni nell’ambito clinico, per poter applicare il risultato dei test alla psicopatologia, se presente.
D’altronde, non sembra possibile formulare diagnosi cliniche se non si hanno competenze di psicopatologia, e la storia dei test – oltre che le più importanti ricerche e i vari adattamenti normativi – riconduce inevitabilmente alla clinica.
Dunque, il lavoro psicodiagnostico attraverso l'uso di test psicologici è un percorso lungo e complesso, che prevede momenti di analisi, estrapolazione e correlazione di dati, quantificazioni di variabili, conoscenze cliniche, psicopatologiche e psicodinamiche.
In riferimento al Rorschach ciò ha un peso ancora maggiore, in quanto un’interpretazione diversa da quella classica elaborata dall’autore non potrebbe sostenere il peso della validità scientifica dello strumento; non è possibile, infatti, sostituire gli indici e i dati derivati dalla siglatura ed elaborati statisticamente (Passi Tognazzo D., 1994) con interpretazioni frutto dell’intuito dell’esaminatore, esclusivamente simboliche e prive del costrutto teorico di riferimento e originario.
L'esaminatore privo di un solido fondamento teorico dei test e delle teorie che ne sono alla base e della conoscenza della psicopatologia nell'età adulta e nell'età evolutiva, possiede, quindi, soltanto una competenza operativa isolata, non sufficiente ad un valido lavoro clinico, sia per l'esame della personalità, sia per la diagnosi clinica.
La psicodiagnostica - ancor di più nello specifico l'uso di test proiettivi - non può quindi che essere collegata ad una adeguata formazione teorica e pratica, dove lo spazio alla preparazione teorica riveste un ruolo essenziale all'uso degli strumenti specifici d'indagine; tale preparazione, pertanto, deve meritare un'attenzione che può esprimersi solo attraverso un training di specializzazione e formazione, in cui il tirocinio pratico non può prescindere da esperienze in campo psicopatologico (Capri P. - Lanotte A., 1997).
Oltre alle carenze cliniche dell’esaminatore, si incontrano con una certa frequenza protocolli Rorschach assolutamente inutilizzabili, in quanto privi di alcuni aspetti metodologici fondamentali, come ad esempio la fase dell’Inchiesta alle Tavole; in questi casi mancano le domande dirette riferite sia alle *"localizzazioni"*, ossia in quale area della macchia il soggetto localizza la sua risposta

("dove lo vedi?"), sia alle cosiddette *"determinanti"*, ossia ciò che ha suggerito (determinato) quella interpretazione (*"cosa è che ti ha dato l'idea?"*), domande utili e fondamentali per capire esattamente la risposta di un soggetto e di conseguenza per poter elaborare i dati.
E' bene dunque ricordare, a noi soprattutto, che un protocollo Rorschach privo dell'inchiesta, necessaria ovviamente solo quando le risposte danno luogo a dubbi in tal senso, non può essere considerato valido dal punto di vista metodologico, in quanto i dubbi sia sulla *localizzazione* della risposta, sia sulla *determinante,* impediscono la corretta valutazione dei dati e quindi il confronto e la verifica con altri specialisti.
Sempre a livello metodologico, è importante che l'*inchiesta* sia eseguita correttamente: non dovrebbero essere poste domande suggestive (Passi Tognazzo D., 1994), come purtroppo fanno esaminatori improvvisati, privi di una buona formazione.
Alterando con domande suggestive le risposte del soggetto o interpretandole soltanto in chiave simbolico-contenutistica, non tenendo conto degli aspetti normativo-statistici, il risultato del test potrebbe fornire una valutazione psicologica non corretta e, soprattutto, non rispondente alla personalità del soggetto esaminato.
In linea con quanto finora detto si collocano alcuni articoli (artt. 3 e 6) delle *Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense (*de Cataldo L., in stampa) che sottolineano da un lato (art. 3[1]) la necessità di mantenere elevato il livello di preparazione professionale, soprattutto in considerazione del fatto che ci si trova di fronte ad un contesto particolarmente difficile e delicato come quello giuridico, in cui il parere professionale dello psicologo, spesso supportato dall'utilizzazione dei test, incide di frequente in modo rilevante sulla decisione del magistrato e quindi sulle conseguenze giuridiche, sociali e psicologiche delle persone entrate in contatto con la giustizia. Si suggerisce nello specifico di non utilizzare metodologie di cui non si abbia la necessaria preparazione (test psicologici, interviste strutturate, colloqui clinici, valutazioni attraverso analisi teoriche, ecc.), utilizzando invece soltanto quanto è di propria competenza specifica e delegando, eventualmente, ad altri esperti tecniche e strumenti metodologici – come ad esempio i test - di cui non si ha una profonda e radicata esperienza.
Dall'altro lato (art. 6[2]) si afferma giustamente la necessità di utilizzare metodologie scientificamente affidabili, soprattutto per ridurre gli aspetti soggettivi e non riconosciuti dalla comunità scientifica dei metodi utilizzati in ambito forense.
Per metodologie scientificamente affidabili, solitamente si intendono quelle riconosciute dalla letteratura specializzata e dalla prassi psicologico-giuridica; dunque, proprio per evitare interpretazioni personali e soggettive di situazioni non fondate da elementi obiettivi e non confrontabili con situazioni analoghe studiate statisticamente, si suggerisce di ricorrere a tutte quelle metodologie che abbiano il riconoscimento della comunità scientifica internazionale.

---

[1] Articolo 3: "**Lo psicologo forense, vista la particolare autorità del giudicato cui contribuisce con la propria prestazione, mantiene un livello di preparazione professionale adeguato, aggiornandosi continuamente negli ambiti in cui opera, in particolare per quanto riguarda contenuti della psicologia giuridica, segnatamente quella giudiziaria, e delle norme giuridiche rilevanti**. **Non accetta di offrire prestazioni su argomenti in materia in cui non sia preparato e si adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa correttamente rispondere".**

[2] Articolo 6: "**Nell'espletamento delle sue funzioni lo psicologo forense utilizza metodologie scientificamente affidabili** (Codice Deontologico degli Psicologi, art. 5: "Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate"; Carta di Noto, art. 1: "Nell'espletamento delle sue funzioni l'esperto deve utilizzare metodologie scientificamente affidabili e rendere espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati".). **Nei processi per la custodia dei figli la tecnica peritale è improntata quanto più possibile al rilevamento di elementi provenienti sia dai soggetti stessi sia dall'osservazione dell'interazione dei soggetti tra di loro"**.

Sempre per l'art. 6 delle *Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense* sarebbero da evitare, dunque, facili associazioni simboliche prive di fondamento scientifico, andrebbero invece privilegiate interpretazioni derivate da studi e ricerche che possono indicare, ad esempio, situazioni riscontrabili o non riscontrabili in un numero di individui sufficientemente ampio per essere considerato un campione statistico rispetto un determinato indice o comportamento (Capri P., in stampa).
Entrando proprio nello specifico dei test psicologici, sempre il citato art. 6 delle *Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense* sottolinea come sia *"necessaria la vera conoscenza - acquisita oltre che con studi e aggiornamenti anche con l'esperienza - di strumenti metodologici riconosciuti scientificamente validi"* (Capri P., in stampa). Il riferimento è diretto dunque all'utilizzo di test psicologici con caratteristiche di attendibilità e validità e si richiedono implicitamente livelli di preparazione e competenze elevate, non solo sui test o sulle tecniche psicometriche, ma anche e soprattutto competenze cliniche, psicopatologiche e psicodinamiche. Si suggerisce, dunque, di integrare elementi e dati standardizzati, normativi e statistici con elementi contenutistici.
Il punto fondamentale sembra, dunque, essere proprio questo, ovvero il pericolo che, l'utilizzazione distorta, più o meno volontaria, delle tecniche proiettive, che mirano ad ampliare ed approfondire la conoscenza e la comprensione di dinamiche e processi intrapsichici individuali, determini la compromissione, la mistificazione e il cattivo uso clinico di tali strumenti, con la conseguente prevalenza delle proprie libere interpretazioni rispetto a posizioni scientifiche acquisite, rendendo di fatto non affidabile la metodologia (Capri P., in stampa).
Proprio per quanto abbiamo finora analizzato e in considerazione delle numerose e crescenti difficoltà che si possono incontrare nel percorso giuridico rispetto la metodologia psicologica e soprattutto per non limitarci a formulare esclusivamente critiche, riteniamo che possano essere utili dei suggerimenti, alcuni teorici, altri più pragmatici, in funzione di un allargamento del dibattito, con lo scopo di rendere sempre più validi gli strumenti psicologici in contesti complessi come quello giudiziario.
Dall'esperienza e dal lavoro di gruppo dell'Associazione Italiana Rorschach sono dunque nate le seguenti considerazioni che possono essere definite ***linee guida*** per l'utilizzazione delle tecniche proiettive:

CONSAPEVOLEZZA DELLE POTENZIALITÀ E DEI LIMITI DEI TEST

L'esperto in tecniche proiettive deve conoscere la reale utilità dei test che andrà ad applicare, le loro potenzialità e i limiti insiti nelle prove stesse. Dovrà, perciò, utilizzare gli strumenti d'indagine più opportuni in relazione alle richieste specifiche, con cautela e consapevolezza, tenendo sempre conto che le conoscenze - soprattutto nell'ambito delle scienze umane - sono spesso relative e che nessun test è uno strumento infallibile.

SCELTA DEL LINGUAGGIO

Il linguaggio utilizzato per elaborare una relazione psicodiagnostica dovrà necessariamente tenere presente la formazione e la specificità differenziata degli interlocutori che, naturalmente, possono non essere esperti in psicodiagnostica, psicopatologia o psicologia clinica. Ricordiamo che un elaborato psicodiagnostico sarà letto da più persone, spesso operatori giuridici.

REGOLE DI BASE PER L'INTERPRETAZIONE

L'esperto in psicodiagnostica dovrà basare le interpretazioni su dati più obiettivi possibile. L'utilizzo di una prova complessa quale è quella del Rorschach prevede un'analisi quantitativa, secondo i parametri della statistica descrittiva, prima ancora che simbolico-interpretativa.

TRASMISSIONE, CONTROLLO E VERIFICA DEI DATI

L'esperto in tecniche proiettive, nel ruolo di consulente d'ufficio o di parte, o come ausiliario degli stessi, ha l'obbligo di fornire, insieme alla relazione finale, anche i protocolli completi dei test eseguiti, al fine di garantirne il controllo e la verifica dei dati, nel rispetto del diritto delle parti al confronto e alla replica.

SETTING

L'esperto in tecniche proiettive dovrebbe garantire all'esaminando un setting peritale idoneo per l'effettuazione di un esame psicodiagnostico, tenendo comunque conto della normativa procedurale. Si sottolinea che nella particolare situazione peritale si attivano nel soggetto specifiche strategie difensive, di cui è necessario tener conto.
In presenza di condizioni troppo disturbanti che possono alterare in misura sostanziale la validità e l'attendibilità delle prove, quali ad esempio si verificano in alcuni istituti penitenziari, l'esperto dovrà rinunciare ad effettuare l'esame, rinviandolo eventualmente ad altro momento. E' auspicabile che di conseguenza si affermi la prassi più idonea alla validità dell'esame.

CONSENSO

Il soggetto che verrà sottoposto ad un esame psicodiagnostico ha il diritto di essere informato sulle finalità dei test, e si dovrà evidenziare che questi strumenti potrebbero, almeno in parte, condizionare e determinare i risultati dell'indagine psicologica. Il soggetto ha naturalmente il diritto di dare o meno il proprio consenso all'esame.

FORMAZIONE

L'esperto in tecniche proiettive deve avere una preparazione specifica e ampia, per le responsabilità che si assume attraverso la diagnosi psicologica in relazione alle particolarità dell'ambito forense in cui opera e per le conseguenze che possono scaturire dal suo lavoro. La preparazione deve riguardare, oltre ovviamente alla competenza specifica psicodiagnostica, anche quella di psicologia forense e clinico-psicopatologica.

COERENZA ED ETICA APPLICATE ALLE CONOSCENZE PSICODIAGNOSTICHE

L'esperto in psicodiagnostica dovrà sempre tener conto dei risultati raggiunti nel rispetto della obbiettività scientifica, indipendentemente dalle esigenze dei ruoli processuali, attraverso un corretto comportamento dal punto di vista deontologico.

Per concludere, riteniamo importante tener sempre presente che lo studio dello sviluppo delle strutture psichiche, fondamentale nella valutazione dell'organizzazione di personalità, soprattutto in ambito peritale dove spesso ci si confronta su sfumature legate alla struttura dell'Io e alla diagnosi, dovrebbe essere sempre necessariamente approfondito attraverso modelli d'interpretazione differenziati, con l'integrazione fra le varie metodologie cliniche accreditate dalla conoscenza scientifica psicologica. Ci si riferisce all'osservazione diretta, al colloquio e ai test psicologici. Infatti, un esame della personalità effettuato attraverso focus d'osservazione diversi, non limitati e ristretti ad una unica metodologia, appare come la modalità più completa d'intervento nel difficile compito clinico di diagnosi e prognosi, soprattutto in ambito forense.

BIBLIOGRAFIA

Capri P., *Commento agli articoli 3 e 6 delle Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense,* in Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense, Newsletter AIPG, n° 15, 2003.
Capri P. - Lanotte A., *I test proiettivi in ambito giudiziario: limiti e possibilità di utilizzo.* In Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità, a cura di L. de Cataldo Neuburger, CEDAM, Padova, 1997.
Passi Tognazzo D., *Il Metodo Rorschach*, Giunti, Firenze, 1994.